



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna.

Newsletter 3-4-5 /22 – Marzo – Aprile – Maggio 2022.

1) COVID-19 e protocolli condivisi: applicazione ai cantieri.

Emanata un'ordinanza per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività nei cantieri in relazione al rischio COVID-19. Le misure del nuovo protocollo condiviso sulle linee guida per la prevenzione del COVID-19 nei cantieri.

Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19" – all'articolo 3 (Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19) interviene sull'aggiornamento dei protocolli condivisi anti-covid.

Si indica che "a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza:

a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali".

In ottemperanza a questo articolo il Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato un'ordinanza per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività nei cantieri: le attività devono essere attuate nel rispetto del contenuto di un documento allegato all'ordinanza medesima recante le "Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri" con riferimento al nuovo "Protocollo condiviso sulle linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri", in aggiornamento rispetto ai precedenti protocolli in materia.

L'Ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022.

Queste linee guida - condivise con varie realtà (Anci, Upi, Anas Spa, Rfi Spa, associazioni di categoria e federazioni del settore delle costruzioni di Cgil, Cisl e Uil, ...) - contengono disposizioni che hanno effetto fino al 31 dicembre 2022, "fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia"

L'articolo di presentazione del nuovo protocollo si sofferma sui seguenti argomenti:

Il ministero delle infrastrutture: COVID-19 e nuove indicazioni per i cantieri.

Come ricordato in una comunicazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le Linee Guida "contengono misure per prevenire i contagi nei cantieri e attuano le prescrizioni di legge e le indicazioni dell'Autorità sanitaria".

In particolare – riassume la comunicazione - è raccomandato, "ove possibile, il ricorso da parte delle imprese al lavoro agile per i soggetti che presentano particolari patologie e l'adozione di protocolli di sicurezza per evitare il contagio. Particolare attenzione viene riservata all'informazione sugli obblighi nei cantieri che dev'essere fornita dal datore di lavoro ai dipendenti e che riguarda l'uso delle mascherine messe a disposizione per le lavorazioni, il rispetto di comportamenti igienico-sanitari corretti e la comunicazione tempestiva al datore di lavoro dell'eventuale comparsa di sintomi influenzali".

Un'adeguata e corretta informazione deve poi "essere assicurata dall'impresa anche agli altri soggetti che accedono al cantiere (tecnici, imprese subappaltatrici, lavoratori autonomi). I fornitori esterni, per le attività di carico e scarico, dovranno far uso del dispositivo di protezione individuale per tutta la durata delle operazioni laddove si possono verificare contatti per un tempo superiore ai 15 minuti. Deve inoltre essere assicurata la pulizia giornaliera di spogliatoi e aree comuni (mensa, cabina di guida o di pilotaggio) e l'accesso regolato e organizzato nei locali per evitare assembramenti. In caso una persona presente nel cantiere presenti febbre o altri sintomi influenzali, dovrà tempestivamente avvertire il datore di lavoro o il coordinatore della sicurezza, che procederà al suo isolamento".

L'applicazione del protocollo per prevenire il COVID-19 nei cantieri.

L'Ordinanza indica che in relazione alla cessazione dello stato di emergenza e alla percentuale di vaccinazione della popolazione nazionale, si è ritenuto di adottare le nuove Linee Guida, "al fine di consentire lo svolgimento delle attività in cantiere nella consapevolezza della necessità di contemperare, in relazione al rientro nell'ordinaria attività economico-sociale, in maniera appropriata il contrasto del rischio sanitario da infezione COVID-19".

Le misure presenti nel nuovo "Protocollo condiviso sulle linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri" si estendono "ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere. Il coordinatore per la sicurezza, ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede a integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con le misure contenute nelle presenti Linee Guida. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le predette misure di sicurezza anti-contagio".

In particolare – continua il documento – "si raccomanda l'adozione delle seguenti misure:

- utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per i lavoratori i portatori di particolari patologie per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio".

Si indica ancora che i datori di lavoro "adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le misure di precauzione disposte dall'autorità sanitaria da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, e delle rappresentanze sindacali".

Le misure: informazione, DPI, accesso dei fornitori, pulizia e spazi comuni

Si riportano le indicazioni presenti nel Protocollo connesse a specifici aspetti.

Riguardo all'informazione sugli obblighi nel cantiere "il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato bilaterale Formazione - Sicurezza del settore delle costruzioni, informa tutti i lavoratori sulle disposizioni delle Autorità, in particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- rispetto di tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro per l'accesso in cantiere (in particolare: utilizzo dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni e rispetto di comportamenti igienico-sanitari corretti);
- informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della comparsa di qualsiasi sintomo influenzale o simil influenzale".

Inoltre "l'impresa affidataria, in collaborazione con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ove presente, definisce le modalità di informazione per gli altri soggetti che accedono in cantiere (es. tecnici, imprese subappaltatrici, lavoratori autonomi, ecc.)".

Altre indicazioni:

- dispositivi di protezione individuale: "l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione è di fondamentale importanza ed è necessario l'uso delle mascherine secondo quanto previsto dalla disciplina vigente";
- modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri: "per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà far uso del dispositivo di protezione individuale per tutta la durata delle operazioni, laddove, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto si possano verificare contatti stretti per un tempo superiore ai 15 minuti";
- pulizia e igiene nel cantiere: "il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera con prodotti igienizzanti degli spogliatoi e delle aree comuni, limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi dalla stessa utilizzati. Le persone presenti in cantiere devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica";
- gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi): "l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi deve essere organizzato, di concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con i coordinatori della sicurezza, al fine di evitare assembramenti e con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali";
- gestione di una persona sintomatica in cantiere: "nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria (come la tosse), lo deve dichiarare immediatamente al proprio datore di lavoro o al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria".

Si riportano, in conclusione, le indicazioni relative alla sorveglianza sanitaria e al ruolo del medico competente e di RLS/RLST.

Si indica che "nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST, nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

In particolare "il medico competente – nel rispetto della privacy – segnala situazioni di particolare fragilità al datore di lavoro, il quale dispone le idonee misure di tutela del lavoratore; il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie".

Fonte: Punto sicuro.www.puntosicuro.it – Vedi all.sic.1 – 2

2) Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro versione "aprile 2022".

Di seguito le novità presenti nella versione Aprile 2022:

Inserita la lettera circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 9 febbraio 1995 ad oggetto "Utilizzo di elementi di impalcato metallico prefabbricato di tipo autorizzato in luogo di elementi di impalcato in legname" citata nella Circolare n. 29/2010 del 27 agosto 2010;

Inserito l'art. 78, commi 2-sexies, 2-septies, 2-octies e 2-novies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, riguardante le visite mediche dei lavoratori a tempo determinato e stagionali del settore agricolo e della pesca;

Inserito il Decreto Interministeriale del 20 dicembre 2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica l'Allegato VIII;

Inserito il Decreto Interministeriale del 27 dicembre 2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica gli allegati XLIV, XLVI e XLVII;

Inserita la lettera circolare INL prot. n. 29 del 11 gennaio 2022 ad oggetto "art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali";

Inserita circolare del Ministero della Salute del 16 febbraio 2022 ad oggetto: "invio dati dell'art. 40 e allegato 3B";

Inserita la Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 ad oggetto "art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro";

Inserita la Nota INL prot. n. 393 del 1 marzo 2022 ad oggetto "art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 – obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – integrazione FAQ del 27 gennaio 2022";

Corretto un refuso relativo alla Polvere di silice cristallina respirabile dell'Allegato XLIII;

Inserita la Nota informativa di sostituzione della ISO 11228-1:2009 con la UNI ISO 11228-1:2022 Ergonomia – Movimentazione Manuale – Parte 1: Sollevamento, abbassamento e trasporto, in vigore dal 24 marzo 2022 (Allegato XXXIII).

Inserita la Nota per evidenziare che il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (in SO n. 36, relativo alla G.U. 19/02/2010, n. 41) ha disposto (con l'art. 18, comma 1) l'abrogazione del D.P.R. 459/96, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 11, commi 1 e 3.

Potrebbe interessarti: Lavoro e sicurezza a norma per usufruire dei Bonus Edilizi.

Fonte: www.ediltecnico.it/98012/aggiornamento-tu-sicurezza

Link per scaricare l'aggiornamento:

<https://www.8108amatodifiore.it/?fbclid=IwAR3gQI5gitOBB7N1Xpf-YRxiIGYostCbGkqoWOGcbgN0C3Tx-OwVyJLuT6I>

3) Aggiornamento del DVR (Documento Valutazione dei Rischi) a seguito di infortuni significativi: sentenze.

Come noto, l'art.29 c.3 del D.Lgs.81/08 prevede che "la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità." La norma prosegue precisando che, "a seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate" e che, "nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali."

Infine, ai sensi di tale disposizione, "anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza." (Art.29 c.3 D. Lgs.81/08 così come modificato dall'art.13 della Legge n.161/2014.)

Secondo la giurisprudenza, in materia di Documento di Valutazione dei Rischi, la "concezione che di esso si ricava dalla legge" è che "il DVR è uno strumento duttile, suscettibile di essere in ogni momento aggiornato per essere costantemente al passo con le esigenze di prevenzione che si ricavano dalla pratica giornaliera dell'attività lavorativa." (Cassazione Penale, Sez.IV, 30 agosto 2018 n.39283).

Ciò in quanto "lo scopo del documento di valutazione dei rischi, la cui redazione si applica a tutte le lavorazioni (cfr. Cass.Sez.3, Sentenza n.33567 del 04/07/2012) è quello di costituire un elemento concreto per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori" (Cassazione Penale, Sez.III, 27 luglio 2017 n.37412).

Partendo da tali premesse, dopo aver trattato il tema relativo all'interpretazione giurisprudenziale dell'art.29 comma 3 nel suo complesso, con questo contributo si intende fornire un breve approfondimento - come sempre senza pretese di esaustività - sul tema specifico della rielaborazione del DVR a seguito di infortuni significativi.

Mancata rielaborazione del DVR a seguito di "due infortuni sul lavoro aventi modalità, dinamica, luogo di verifica uguali a quello descritto"

Con una sentenza della Cassazione Penale, Sez.IV, del 7 aprile 2022 n.13199, è stata confermata la condanna per il reato di lesioni colpose di F.B. in quanto, "quale vicepresidente e amministratore delegato della società (omissis) datore di lavoro della dipendente C.T., assunta con mansioni di addetta alla ristorazione all'interno dell'autogrill di (omissis), cagionava per colpa alla predetta lesioni da cui derivava una malattia nel corpo della durata di circa 156 giorni (frattura dello scafoide carpale del polso sinistro, con indebolimento permanente dello stesso) per colpa consistita nella violazione dell'art.29, comma 3, D.Lgs.n.81 del 2008, avendo omesso di rielaborare un nuovo documento per la valutazione dei rischi successivamente alla verifica di due infortuni sul lavoro aventi modalità, dinamica, luogo di verifica uguali a quello descritto".

In particolare, la lavoratrice era scivolata nel punto di passaggio tra l'area del bancone ed il luogo - sito nel retro - ove erano preparate le vivande. La sentenza specifica che "i due ambienti erano separati da una porta a soffietto e collocati su piani diversi: perciò nel punto di passaggio era stata collocata una rampa dotata di tappetino antiscivolo.

Ciò premesso, "il tecnico della prevenzione individuava la causa dell'incidente nella perdita di aderenza dovuta anche all'usura del tappetino antiscivolamento per effetto del tempo."

A ciò si è aggiunto che, "inoltre, la C.T. non indossava scarpe antinfortunistiche, dispositivo menzionato nel DVR elaborato il 5 luglio 2012, in base alla nota integrativa del 15 gennaio 2013, e non previsto nella misura in cui le c.d. "cadute in piano" ovvero le "cadute di oggetti dall'alto" avrebbero rappresentato un pericolo poco rilevante."

La Corte d'Appello aveva evidenziato i seguenti profili di colpa in capo al datore di lavoro.:

"A) La mancata predisposizione di dispositivi antinfortunistici (calzature antiscivolo). L'esigenza di apposite scarpe è stata ricavata sulla scorta dell'esperienza derivante dai due pregressi analoghi infortuni verificatisi nel medesimo posto.

B) La presenza di un tappetino antisdrucciolo logoro sul luogo del fatto, che aveva contribuito allo scivolamento a terra della persona offesa.

C) L'omesso aggiornamento del DVR, doveroso a seguito dell'infortunio antecedente rispetto a quello oggetto del presente procedimento e l'omessa previsione nel DVR della necessità di rendere disponibili ed operativi i due semplici presidi antinfortunistici."

Interessante il passaggio della sentenza in cui la Cassazione ricorda che l'art.18, comma primo, lett.d), D. Lgs.9 aprile 2008, n.81", ai sensi del quale "il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi di cui all'art.28 dello stesso decreto".

E "con riferimento al DVR, è altrettanto pacifico che il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi, così sopperendo all'omessa previsione anticipata (Sez.4, n.4075 del 13/01/2021 [...])."

Nel caso di specie la Corte ha confermato la sentenza d'appello, essendo stata dimostrata "la rilevanza causale dell'omessa rielaborazione del DVR, dimostratosi in concreto inefficace, nonostante si fossero verificati già precedentemente due infortuni sul lavoro mediante modalità analoghe."

L'importanza del "monitoraggio degli infortuni, in specie quelli determinanti lesioni gravi", ai fini dell'applicazione dell'art.29 c.3 D. Lgs.81/08

Con Cassazione Penale, Sez.IV, 27 febbraio 2013 n.9505, la Corte ha confermato la condanna di G.C., nella qualità di responsabile della ditta (omissis), per il reato di lesioni personali colpose (reato commesso nel 2004).

Dall'accertamento compiuto dalla Corte d'Appello, era emerso che "il G.C era sicuramente a conoscenza del fatto che presso lo stabilimento di [...], la disattivazione del sistema di sicurezza presente sulle macchine e che avrebbe dovuto impedire il funzionamento della macchina all'apertura del carter - ... - aveva già provocato, nell'aprile 2004, un grave infortunio sul lavoro".

A parere del Giudice d'Appello, era indubitabile "che il verificarsi del primo sinistro qualche mese prima di quello subito dalla G. C rappresentava un evento significativo per l'organizzazione aziendale."

Dopodiché, "il G.C non aveva fatto alcunché e si era verificato il secondo infortunio in maniera analoga al primo."

La Cassazione chiarisce così che "non a caso il D.Lgs.n.81 del 2008, art.29, comma 3 prescrive che "la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata...a seguito di infortuni significativi...".

Infatti, "se nel regime previgente il verificarsi di un infortunio non costituiva per il diritto positivo uno dei presupposti dell'obbligo di aggiornamento della valutazione dei rischi (il D.Lgs.n.626 del 1994, art.4, comma 7 menzionava soltanto le modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori), non è mancata la valorizzazione giurisprudenziale della posizione di garanzia attribuita dall'ordinamento al datore di lavoro nei confronti della sicurezza dei lavoratori, sì da ritenere imposto (dal D.Lgs.n.626 del 1994, art.4, comma 5) l'aggiornamento delle misure di prevenzione non solo in presenza di mutamenti organizzativi e produttivi dell'impresa, ma ogni volta che fosse richiesto

dagli obiettivi stabiliti dalla disciplina sulla sicurezza del lavoro (Sez.3, n.47234 del 04/11/2005, Carosella, Rv.233191)."

La Cassazione qui fa dunque riferimento al fatto che, già sotto la vigenza dell'abrogato D.Lgs.626/94, la giurisprudenza di legittimità aveva interpretato estensivamente la norma che prevedeva l'obbligo di aggiornamento delle "misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione" (art.4).

Secondo Cassazione Penale, Sez.III, 4 novembre 2005 n.47234 (richiamata dalla pronuncia in commento), infatti, "l'obbligo di aggiornamento previsto dall'art.4 co.5 lett.b) D.L.vo 626/1994 non può ritenersi limitato, come sostiene il ricorrente, solo a "mutamenti organizzativi e produttivi" riguardanti la struttura dell'impresa, ma va valutato sempre in relazione al fondamentale disposto dell'incipit dello cit. art. 5 ("il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute del lavoratore"): in tale prospettiva, si tratta, quindi, di un obbligo assoluto, non essendo neppure ipotizzabile che il legislatore del 1994, nel rendere più rigoroso tutto il sistema normativo concernente la prevenzione infortuni, abbia consentito la permanenza di macchinari pericolosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori."

Tornando a Cassazione Penale, Sez.IV, 27 febbraio 2013 n.9505 (che ha confermato la condanna di G.C.), in conclusione, "in questo quadro il monitoraggio degli infortuni, in specie quelli determinanti lesioni gravi, rappresenta una premessa ineludibile per l'adempimento degli obblighi prevenzionistici (al di là degli scopi per i quali è stato istituito, con D.M. 12 settembre 1958, il cd. registro degli infortuni)".

Fonte: Punto Sicuro. www.puntosicuro.it

Approfondimenti.



CASCO DI CANTIERE: LA CASSAZIONE CI SPIEGA PERCHÈ È SEMPRE OBBLIGATORIO.

Giurisprudenza.

L'uso del casco di cantiere come DPI imprescindibile dall'operatività dei lavoratori in cantiere è al centro della sentenza n. 13096/2017 Sez. III della Cassazione. Un Datore di Lavoro poco accorto ed il suo ricorso che fa porre un accento giurisprudenziale su quella che spesso è considerata interpretazione o mero obbligo generato dal solo Documento Valutazione Rischi dell'impresa.

Durante i lavori di realizzazione di un centro direzionale, a seguito di visita in cantiere, gli Organi Ispettivi evidenziavano come tre operai dell'Impresa (poi sanzionata) erano sprovvisti di DPI (caschetto) e che l'unico presente e disponibile per i tre lavoratori era scaduto. Questo aveva generato la sanzione nei confronti dell'Amministratore Unico dell'Impresa coinvolta nell'accertamento, pari ad euro 1.800 di ammenda per il reato di cui all'art. 18, comma 1, lett. d) D.lgs. 81/2008.

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente.

Quando è obbligatorio il casco in cantiere?

In tutti quei casi in cui si compiono lavori nei quali è presente il rischio di caduta di materiali dall'alto. L'allegato VIII del decreto legislativo n. 81/2008 (normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) in relazione alla protezione del capo dispone che i lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato. Parimenti, devono essere provvisti di adatti copricapi i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l'azione prolungata dei raggi del sole.

Casco di protezione della testa: quali sono i requisiti generali

I DPI sono classificati in tre categorie, secondo un ordine crescente in base al grado di rischio connesso all'attività lavorativa. Il casco di protezione della testa è ricompreso tra i DPI di terza categoria, ovvero quelli che tutelano da rischi gravi.

A norma di legge, il casco di protezione della testa deve rispondere ai seguenti requisiti generali:

adeguatezza al rischio da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

adeguatezza alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

adeguatezza alle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore;

possibilità di essere adattato all'utilizzatore secondo le sue necessità.

A seconda del tipo di lavorazione da compiere, può essere indossato uno specifico casco, le cui caratteristiche sono indicate da etichette interne dove sono riportate le norme UNI EN di conformità del prodotto. Ad esempio, se il lavoratore sta scaricando un carico sospeso, deve indossare un dispositivo di protezione idoneo a proteggerlo contro eventuali urti provocati da una caduta dall'alto. Invece, se sta lavorando in un ambiente chiuso, deve indossare un DPI adeguato a proteggerlo da eventuali urti della testa contro oggetti duri.

Cantieri: quale casco di protezione della testa si può utilizzare?

Esistono due principali tipologie di casco di protezione della testa che si possono adoperare nei cantieri, in base all'intervento che si sta realizzando.

Più precisamente, si tratta di:

- elmetti di protezione per l'industria, che sono quei copricapi il cui scopo primario è di proteggere la parte superiore della testa dell'utilizzatore contro lesioni che possono essere provocate da oggetti in caduta come carichi sospesi o in movimento (UNI EN 397);
- copricapo antiurto per l'industria, che sono, invece, destinati a proteggere la testa dell'utilizzatore dalle lesioni causate da un urto della testa contro oggetti duri e immobili (UNI EN 812).

Quali sono le caratteristiche del casco di protezione della testa

Il casco di protezione va scelto in base ai pericoli che possono presentarsi sul luogo di lavoro, tenendo conto che deve essere comodo e facile da usare senza limitare troppo il lavoratore. In particolare, l'elmetto di protezione deve possedere un'elevata resistenza agli urti e alla penetrazione. I materiali utilizzati per la sua produzione devono essere di qualità durevole tale che il dispositivo non subisca alterazioni apprezzabili per effetto dell'invecchiamento o delle modalità di impiego (vedi l'esposizione al sole, alla pioggia, al freddo, alla polvere, a vibrazioni, il contatto con la pelle, col sudore o con prodotti applicati sulla pelle e sui capelli).

L'uso dell'elmetto deve essere compatibile con l'utilizzo di altri DPI eventualmente necessari. Ad esempio, deve permettere l'installazione di visiere o di cuffie antirumore.

Il copricapo antiurto per l'industria deve essere dotato di mezzi in grado di assorbire l'energia di un impatto. Anche in questo caso i materiali utilizzati per la sua produzione devono essere di qualità durevole. Inoltre, il copricapo antiurto deve essere progettato in modo da potere regolare la bardatura presente nella calotta al fine di ottimizzare il comfort dell'utilizzatore.

Quanto dura un casco di protezione e cosa deve riportare

Il casco di protezione può essere fabbricato in materiale termoplastico semplice o pregiato o in materiale duro plastico di qualità. La durata d'uso viene indicata nelle indicazioni del fabbricante contenute nella nota informativa.

In base alla normativa europea EN 397, il casco di protezione deve riportare la marcatura del:

numero della norma specifica e di eventuali norme supplementari;

nome o marchio di identificazione del fabbricante;

tipo di elmetto (designazione del fabbricante);

taglia o gamma di taglie;

anno e trimestre di fabbricazione;

data di scadenza.

Quando è obbligatorio il casco di protezione in cantiere

Il casco di protezione della testa è necessario in cantiere per tutelare i lavoratori dai pericoli di offesa determinati dalla caduta o dall'oscillazione, dal rovesciamento e dalla proiezione di materiali o di oggetti dall'alto. Pertanto, la protezione del capo è obbligatoria quando si eseguono:

- > lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità d'impalcature e di posti di lavoro;
- > sopraelevati, montaggio e smontaggio d'armature, lavori d'installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione;
- > lavori su opere edili in struttura d'acciaio, prefabbricato e/o industrializzate;
- > lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie;
- > lavori in terra e roccia, lavori di brillatura mine e di movimento terra;
- > lavori in ascensori, montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori.

Il casco di protezione della testa viene adoperato nei cantieri edili, in quanto gli interventi che si realizzano rientrano tra le attività che generalmente importano la necessità di proteggere il capo. Di solito, si utilizza l'elmetto di protezione poiché il copricapo antiurto protegge la testa solo da urti di lieve entità. Altresì, la normativa sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevede che in tali tipi di cantiere, alcune aree siano designate come zone in cui vige l'obbligo di indossare l'elmetto di protezione come ad esempio sulle banchine. Tuttavia, tale obbligo può essere previsto anche in alcune aree di deposito o dove vi sono macchinari che operano in quota. Invece, non sono previste zone in cui è obbligatorio l'uso del copricapo antiurto.

Fonte : <https://www.laleggepertutti.it>

Lego Serious Play: come migliorare la gestione dei near miss.

Il 21 giugno 2022 si terrà a Brescia un corso in presenza per favorire un'adeguata gestione dei near miss (mancati infortuni) aziendali attraverso la metodologia LEGO® SERIOUS PLAY®, un processo progettato per migliorare l'innovazione e le prestazioni aziendali.

Secondo alcuni studi, per ogni incidente grave che avviene nei luoghi di lavoro ce ne sono 30 meno gravi e 300 incidenti che non hanno provocato danni alle persone. Ed infatti nelle aziende sono spesso molto numerosi gli incidenti mancati, gli eventi che potevano causare un infortunio o un danno alla salute, ma per un caso fortuito non lo hanno fatto. Attraverso le informazioni rilevabili da tutti questi incidenti mancati, dai cosiddetti near miss, dai mancati infortuni, dagli incidenti sfiorati e da tutte le non conformità si possono ricavare indicazioni essenziali per la gestione della sicurezza aziendale e la prevenzione efficace di infortuni e malattie professionali.

Ma la rilevazione di tutti questi eventi, in grado di mostrare i difetti nel sistema di prevenzione aziendale, deve essere adeguata: per imparare a rilevare, registrare e analizzare i near miss sono necessarie metodologie di formazione innovative ed efficaci.

Esistono corsi in presenza che utilizzano metodologie formative basate sul gioco per imparare la corretta gestione dei near miss?

Il nuovo corso in presenza per la corretta gestione dei near miss

Una innovativa metodologia fondata sui mattoncini LEGO®

Di seguito gli argomenti del corso e le informazioni per iscriversi:

- Near Miss: La prevenzione partecipata
- Supporti per formatori - Near Miss: La prevenzione partecipata
- Near Miss: La prevenzione partecipata - Esercitazioni di formazione su supporti didattici dedicati all'aggiornamento dei vari soggetti della sicurezza.

Per migliorare la gestione degli incidenti e infortuni mancati attraverso un metodo formativo innovativo l'Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) organizza per il 21 giugno 2022 a Brescia un corso di 8 ore in presenza dal titolo "WORKSHOP LEGO® SERIOUS PLAY®. Come migliorare la gestione dei near miss".

Molte aziende che hanno implementato procedure e protocolli per la rilevazione dei near miss si sono accorte che le rilevazioni erano carenti o poco utili ai fini della prevenzione.

Il corso/workshop si pone, dunque, l'obiettivo di migliorare la gestione dei near miss aziendali.

Per migliorarne la gestione è necessario affrontare vari aspetti: l'aumento del numero delle segnalazioni, il miglioramento della qualità della segnalazione e delle informazioni trasmesse, il miglioramento e rispetto delle procedure aziendali riguardo ai tempi di rilevazione, alla modulistica, ai metodi di rilevazione, ...

Il corso è rivolto a RSPP, ASPP, Formatori della sicurezza, Coordinatori, HSE Manager e Consulenti ed il docente è Lucio Fattori: formatore qualificato in materia di sicurezza sul lavoro e facilitatore certificato di LEGO® SERIOUS PLAY® method and materials.

Il corso "WORKSHOP LEGO® SERIOUS PLAY®. Come migliorare la gestione dei near miss", organizzato dall'Associazione AiFOS, si terrà il 21 giugno 2022 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 - a Brescia presso Aifos Service in via Branze n. 45.

Durante la giornata verranno affrontati i seguenti argomenti:

introduzione al metodo LEGO® SERIOUS PLAY®

la rilevazione dei near miss

i principali vantaggi

cosa può influire sulla rilevazione

come i near miss si inseriscono nel contesto aziendale

strategie per il miglioramento delle rilevazioni.

La partecipazione al corso vale come 8 ore di aggiornamento per RSPP/ASPP e Coordinatori alla sicurezza, 4 ore di aggiornamento per formatori qualificati seconda area e 4 ore terza area tematica. Il corso è valido anche ai fini della formazione prevista per il Manager HSE (UNI 11720:2018 - area tecnica in materia di sicurezza sul lavoro) e ai fini della formazione per i Consulenti AiFOS (ambito organizzazione e gestione delle risorse umane).

Per informazioni e iscrizioni:

Sede nazionale AiFOS - via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia - tel.030.6595035 - fax 030.6595040 www.aifos.it - info@aifos.it - formarsi@aifos.it

Fonte: Punto Sicuro. www.puntosicuro.it

USO SICURO DELLE PLE: LINEA GUIDA PER LE AREE PUBBLICHE.

31 MARZO 2022 :: DI REDAZIONE TECNICA.

L'uso sicuro delle PLE come mezzo efficace di accesso al lavoro in quota è in costante aumento in tutto il mondo, con vantaggi in termini di produttività e sicurezza riconosciuti da aziende e datori di lavoro. A lungo utilizzate in un ambiente gestito e controllato per attività in cantiere, le PLE oggi sono il mezzo di accesso preferito di operatori e appaltatori responsabili dell'esecuzione di lavori in quota in tutti i settori industriali. Molti stabilimenti commerciali, magazzini e altre aziende gestiscono in modo efficace la sicurezza di dipendenti e appaltatori che lavorano o visitano i loro siti. Tuttavia, un numero crescente di PLE viene utilizzato in aree esposte al pubblico, con conseguenti difficoltà di controllo (le PLE non sono sempre separate da attività non correlate al lavoro, traffico veicolare e persone in generale).

Il documento contiene informazioni utili per:

- ✓ Evidenziare i pericoli pertinenti e i rischi associati all'utilizzo delle PLE in aree pubbliche, il cui controllo spesso presenta maggiori difficoltà rispetto ad altri cantieri.
- ✓ Identificare le misure implementabili per eliminare o ridurre il rischio di incidenti o infortuni nell'uso di PLE in luoghi accessibili al pubblico e/o ai veicoli, ovvero in aree diverse da cantieri fissi o stabilimenti commerciali definiti.

Fonte: IPAF Uso sicuro delle PLE – Vedi all.sic.3

Tabella Aggiornamento corsi Sicurezza sul lavoro.

La formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza è obbligatoria per tutte le aziende con almeno un dipendente e costituisce una delle maggiori misure di prevenzione di infortuni e decessi in ambito lavorativo.

- ✓ La formazione e relativo aggiornamento periodico in materia di Sicurezza sul Lavoro è disciplinato da:
- ✓ D Lgs. 81/2008
- ✓ D.M. 10/3/98 per quanto riguarda la formazione degli addetti antincendio (Fino al 3/10/2022)
- ✓ D.M. 2/9/21 per quanto riguarda la formazione degli addetti antincendio (Dal 4/10/2022)
- ✓ D.M. 388/03 per quanto riguarda la formazione degli addetti al primo soccorso
- ✓ Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione sicurezza dei lavoratori, preposti e dirigenti
- ✓ Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione sicurezza del Datore di Lavoro Rspp
- ✓ Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 sulla formazione dei lavoratori che utilizzano attrezzature Particolari
- ✓ Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 sulla formazione del RSPP e ASPP
- ✓ Aggiornamento ASPP 5 ANNI
- ✓ Aggiornamento DL SPP - Datore di lavoro RSPP Rischio alto 5 ANNI
- ✓ Aggiornamento DL SPP - Datore di lavoro RSPP Rischio basso 5 ANNI
- ✓ Aggiornamento DL SPP - Datore di lavoro RSPP Rischio medio 5 ANNI
- ✓ Aggiornamento Dirigente 5 ANNI
- ✓ Aggiornamento Lavoratore (CCNL EDILE) 3 ANNI
- ✓ Aggiornamento Lavoratore 5 ANNI
- ✓ Aggiornamento Preposto 2 ANNI
- ✓ Aggiornamento RLS 1 ANNO
- ✓ Aggiornamento RSPP 5 ANNI
- ✓ Aggiornamento addetti antincendio per le squadre di emergenza rischio basso 3 ANNI Fino al 03/10/2022 e 5 anni dal 04/10/2022
- ✓ Aggiornamento addetti antincendio per le squadre di emergenza rischio elevato 3 ANNI Fino al 03/10/2022 e 5 anni dal 04/10/2022
- ✓ Aggiornamento addetti antincendio per le squadre di emergenza rischio medio 3 ANNI Fino al 03/10/2022 e 5 anni dal 04/10/2022
- ✓ Aggiornamento coordinatore sicurezza cantiere CSP/CSE 5 ANNI
- ✓ Aggiornamento primo soccorso - Gruppi B C 3 ANNI
- ✓ Aggiornamento primo soccorso - Gruppo A 3 ANNI
- ✓ Aggiornamento Antincendio Rischio BASSO 3 ANNI
- ✓ Aggiornamento Antincendio Rischio ELEVATO 3 ANNI
- ✓ Aggiornamento Antincendio Rischio MEDIO 3 ANNI
- ✓ Aggiornamento Lavoratori addetti all'utilizzo di Attrezzature previste in ASR 22/02/2012 5 ANNI

Vedi all.sic.4.

Attrezzature soggette a verifiche periodiche: le check list per la valutazione del rischio

Le check list per le attrezzature soggette a verifiche periodiche

Il "Servizio Impiantistica e della Sicurezza" dell'ATS Brianza ha realizzato alcune schede di supporto alla valutazione di rischi relativamente agli impianti e attrezzature di lavoro soggette al regime delle verifiche periodiche. Come sottolineato dall'ATS Brianza, le schede di supporto alla valutazione di rischi hanno una finalità VALUTATIVA e contengono una serie di domande mirate a riscontrare il rispetto dei principali obblighi connessi all'uso in sicurezza degli impianti e attrezzature di lavoro soggette al regime delle verifiche periodiche.

I documenti sono 5 e sono relativi a:

- ✓ attrezzature di sollevamento
- ✓ attrezzature in pressione
- ✓ impianti elettrici
- ✓ impianti termici
- ✓ ascensori

Se si risponde ad una domanda con NO, significa che occorre adottare idonee misure tecniche e/o organizzative. Le note a piè di pagina e i link inseriti possono facilitare la comprensione delle schede. La responsabilità della compilazione lista di controllo è del datore di lavoro, così come quella della valutazione di tutti i rischi.

Fonte: www.novasafe.it. All.sic.5

Scale portatili: cosa sono, come si usano, quale è la normativa di riferimento

INAIL ha diffuso il "Quaderno Tecnico per i cantieri temporanei o mobili relativo alle scale portatili".

Il documento raccoglie le più recenti leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida relative alle scale portatili e al miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali in tutti i luoghi di lavoro (cantieri, imprese produttive o commerciali).

Il documento è utile a tutte le parti interessate alla sicurezza sul lavoro (Datori di Lavoro, RSPP e ASPP, Preposti, Coordinatori per la sicurezza di cantiere, RLS, lavoratori, docenti in materia di sicurezza sul lavoro) sia per l'informazione che per la formazione dei lavoratori, oltre che al miglioramento dell'organizzazione delle piccole e medie imprese.

Le scale portatili vengono adottate, quale mezzo di accesso e lavoro, in molteplici attività effettuate nei cantieri temporanei o mobili.

Nell'ambito dei lavori in quota, le scale portatili vanno utilizzate solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle particolari caratteristiche del sito che non possono essere modificate.

Scale portatili: cosa sono

Attrezzature di lavoro dotate di pioli o gradini sui quali una persona può salire, scendere e sostare per brevi periodi. Permettono di superare dislivelli e raggiungere posti di lavoro in quota; possono essere trasportate e installate a mano senza l'ausilio di mezzi meccanici.

Destinazione d'uso

Le scale portatili possono essere utilizzate:

- nelle lavorazioni nelle quali ci sia la necessità di operare in altezza;
 - nei lavori in quota (attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile) solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non sia giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure a causa delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può modificare.
- La norma UNI EN 131-1 individua le scale portatili "per tipologia" in base alla configurazione geometrica e agli elementi costituenti. Le tipologie sono le seguenti:

Scale in appoggio	a pioli	semplice (ad un solo tronco)
		innestabile o all'italiana
		a sfilo a sviluppo manuale o con meccanismo
	a gradini	semplice (ad un solo tronco)
Scale doppie	a pioli	ad uno o a due tronchi di salita
	a gradini	ad uno o a due tronchi di salita
		ad uno o a due tronchi di salita munita di piattaforma e di guardia-corpo
	a pioli e a gradini	un tronco a pioli e l'altro tronco a gradini
Scale trasformabili	a pioli	a due tronchi
		a tre tronchi
Scale multiposizione con cerniera	a pioli	incernierate longitudinalmente
		incernierate lateralmente
	a gradini	incernierate longitudinalmente
		incernierate lateralmente
Scale telescopiche	a pioli	in appoggio
		doppie
	a gradini	in appoggio
		doppie
Scale movibili con piattaforma	a pioli	larghezza del piolo maggiore o uguale a 20 mm e inferiore a 50 mm
	a pioli larghi	larghezza del piolo maggiore o uguale a 50 mm e inferiore a 80 mm
	a gradini	larghezza del piolo maggiore o uguale a 80 mm

Marcatura

Le scale portatili devono essere marcate secondo il d.lgs. 81/08 o la UNI-EN 131, che deve riportare le seguenti indicazioni:

- numero della norma: UNI-EN 131;
- nome e indirizzo del fabbricante/distributore;
- tipologia (descrizione, numero e lunghezza dei componenti, lunghezza massima della scala durante l'uso);
- mese e anno di produzione e/o numero di serie;
- indicazione dell'inclinazione per le scale dove questo non sia ovvio a causa della loro struttura o forma;
- carico massimo totale portata (kg);
- che la scala deve essere utilizzata da una sola persona alla volta;
- peso della scala (kg);
- isolamento (se presente).

Istruzioni per l'utente delle scale in appoggio

Le informazioni di base, in accordo alla uni en 131-3, che devono essere riportate, sotto forma di pittogrammi ben visibili, su tutte le scale progettate per essere utilizzate come scale di appoggio sono, ad esempio, le seguenti:

- leggere le istruzioni;
- carico massimo;
- angolo corretto di appoggio;
- appoggiare su una base piana;
- non sporgersi;
- assicurarsi che non vi sia sporco a terra;
- appoggiare su una base solida;
- estensione della scala oltre il punto di arrivo;
- non scendere dal lato della scala;
- usare la scala con l'orientamento corretto (solo se necessario a causa della struttura della scala).

Ogni scala progettata per essere utilizzata come scala di appoggio deve essere provvista di marcatura indicante che i tre pioli più alti non devono essere oltrepassati. Tale marcatura può essere posta sul

montante della scala o preferibilmente sul primo piolo o gradino da non oltrepassare. Il d.lgs. 81/08 richiede che il lavoratore possa sempre disporre di un appoggio e di una presa sicura.

Istruzioni per l'utente delle scale doppie

Le informazioni di base, in accordo alla uni en 131-3, che devono essere riportate su tutte le scale progettate per essere utilizzate come scale doppie sotto forma di pittogrammi ben visibili, sono le seguenti:

- leggere le istruzioni;
- carico massimo;
- appoggiare su una base piana;
- aprire completamente prima dell'uso;
- non sporgersi;
- appoggiare su una base solida;
- non scendere dal lato della scala;
- accertarsi che i dispositivi di sicurezza, se presenti, siano bloccati.

Quale tipologia scegliere?

La scala doppia:

- non è idonea come sistema di accesso ad altro luogo,
- non deve superare l'altezza di 5 m.

La scala in appoggio:

- è idonea come sistema di accesso ad altro luogo,
- usata per l'accesso dovrà essere tale da sporgere a sufficienza (ad esempio, per almeno 1 metro) oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura,
- non deve superare l'altezza di 15 m.

La scala trasformabile:

- nelle sue possibili configurazioni deve essere usata con una altezza massima di 5 metri per la configurazione doppia e con una altezza massima di 15 metri per la configurazione in appoggio,
- in configurazione di scala doppia non è idonea come sistema di accesso ad altro luogo,
- in configurazione di scala in appoggio è idonea come sistema di accesso ad altro luogo,
- in configurazione di scala in appoggio, usata per l'accesso, dovrà essere tale da sporgere a sufficienza (ad esempio, per almeno 1 metro) oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura.

Per tutte le tipologie di scale portatili la scelta deve avvenire dopo aver considerato che:

- si dovrà salire sulla scala fino a un'altezza tale da consentire al lavoratore di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicura;
- non ci si dovrà esporre lateralmente per effettuare il lavoro;
- non si dovrà salire/scendere su/dalla scala portando materiali pesanti o ingombranti che pregiudichino la presa sicura;
- una scala a pioli permette un breve posizionamento in altezza della persona;
- una scala a gradini permette un breve posizionamento in altezza della persona, con un confort maggiore rispetto a quella a pioli;
- occorre verificare la conformità della scala al D.Lgs.81/08 che riconosce la norma tecnica UNI-EN 131 e la presenza di un foglio o libretto recante:

una breve descrizione con l'indicazione degli elementi costituenti

le indicazioni per un corretto impiego

le istruzioni per la manutenzione e la conservazione

gli estremi (istituto che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date di rilascio) dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI-EN 131-1 e 2

una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI-EN 131-1 e 2

- ogni scala deve essere accompagnata dalle istruzioni di base nella lingua del Paese in cui la scala è venduta. il testo delle istruzioni può essere accompagnato da schemi o figure. il produttore deve fornire l'elenco dei punti da ispezionare e verificare, unitamente ai criteri di valutazione "passa/non passa". Le istruzioni per ottenere l'elenco devono essere comprese nelle istruzioni per il lavoratore o riportate sulla scala. Le istruzioni possono essere presentate anche nel sito web del fabbricante.

Domande Frequenti

- una scala portatile conforme alla uni en 131 lo è anche al D.lgs. 81/08?

No. A meno che, oltre ad essere conforme alla UNI EN 131, rispetti anche le condizioni dell'allegato XX del D.lgs. 81/08.

- una scala portatile conforme al d.lgs. 81/08 lo è anche alla uni en 131?

No. A meno che la conformità al d.lgs. 81/08 sia stata dichiarata mediante l'applicazione dell'Allegato XX del D.lgs. 81/08.

- una scala costruita prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 81/08 può essere attualmente utilizzata in un luogo di lavoro?

Sì, purché conforme alla legislazione vigente all'epoca di costruzione (DPR 547/55) della scala fermo restando il mantenimento della perfetta efficienza della stessa.

- come deve essere marcata una scala per uso professionale non specifico?

Deve essere conforme al d.lgs. 81/08 o essere marcata UNI EN 131 e, in questo caso, deve anche soddisfare le condizioni riportate dall'allegato XX del d.lgs. 81/08.

- come deve essere marcata una scala per uso domestico?

Deve essere marcata UNI EN 131 così come richiesto dal d.lgs. 206/05 (Codice al consumo).

- cosa prevede l'allegato XX?

L'Allegato XX prevede che è riconosciuta la conformità delle scale portatili al d.lgs. 81/08 se:

-sono costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 - 1 e 2;

-il costruttore fornisce le certificazioni previste dalla norma tecnica UNI EN 131 - 1 e 2 emesse da un laboratorio ufficiale;

-sono accompagnate da un foglio o libretto recante una serie di informazioni sul tipo di prodotto, sul corretto impiego dello stesso, sulla manutenzione e conservazione. Sul libretto dovranno inoltre essere riportati gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 - 1 e 2 i numeri di identificazione dei certificati e la data del loro rilascio. Dovrà infine essere riportata una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131 - 1 e 2

- È sufficiente utilizzare una scala portatile che abbia i requisiti di sicurezza previsti dal d.lgs. 81/08 per eseguire un'attività in sicurezza?

No. È necessario utilizzare la scala osservando le prescrizioni d'uso del fabbricante e quelle richiamate dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

- Una scala portatile deve essere marcata CE?

No. È opportuno sottolineare che, non esistendo una direttiva di prodotto applicabile alle scale portatili, queste non possono essere marcate CE, ma devono riportare la marcatura UNI EN 131 e/o il riferimento alla conformità al d.lgs. 81/08, se sono impiegate in un "non luogo di lavoro" (UNI EN 131) o in un "luogo di lavoro" (UNI EN 131/d.lgs. 81/08).

Fonte: www.novasafe.it. All.sic.6

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttarò.

Chiuso in data 20/05/2022